



COMUNE DI MONOPOLI

PROVINCIA DI BARI

Area Organizzativa II

Servizi Finanziari e Patrimonio

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI AFFISSIONISTICI

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

NORME TECNICHE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. n. 93 del 05.11.2007

ART. 1

Elaborati costitutivi del Piano generale degli impianti affissionistici

Il Piano degli impianti affissionistici del Comune di Monopoli è redatto secondo i criteri dettati dal Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il Piano si articola:

- a.** nel presente Elaborato <1> contenente:
 - la Relazione Descrittiva;
 - la Relazione tecnica;
 - il Regolamento di attuazione;
- b.** nell'Appendice all'Elaborato <1> contenente:
 - l'elenco dei nuovi impianti per le pubbliche affissioni e per l'effettuazione delle Affissioni Dirette;
 - il quadro riepilogativo riguardante ciascuna Area del territorio comunale in cui è prevista l'installazione dei nuovi impianti; il quadro riepilogativo contiene lo stralcio planimetrico riportante le posizioni degli impianti e la tabella riassuntiva;
 - le schede di dettaglio di ciascun impianto, ripartite per area; la scheda contiene le specifiche tecniche dell'impianto, la rappresentazione della tipologia consentita, lo stralcio planimetrico, la documentazione fotografica relativa alla posizione prevista e le relative note.
- c.** nell' Elaborato <2>: tavola planimetrica contenente la localizzazione dei nuovi impianti affissionistici e l'individuazione delle Aree di installazione,
- d.** nell' Elaborato <3>: tavola planimetrica contenente il quadro d'unione delle tavole relative al censimento degli impianti affissionistici esistenti,
- e.** nell' Elaborato <4>: censimento degli impianti affissionistici in atto al 20/10/2006,

ART. 2

Attuazione del Piano

Il Piano generale degli impianti affissionistici è parte integrante del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ed ha lo scopo di disciplinare la loro collocazione nel territorio del Comune di Monopoli. Esso si attua attraverso l'adozione di prescrizioni riguardanti gli impianti affissionistici esistenti e la messa in opera dei nuovi impianti.

Le Pubbliche Affissioni e le Affissioni Dirette da parte dei soggetti privati possono effettuarsi esclusivamente nei modi previsti nel presente Piano in relazione alla quantità, all'ubicazione prevista, alla destinazione ed alla tipologia dell'impianto.

E' vietata l'affissione su muri e su altri supporti, di manifesti visibili dalla strada e dalle aree pubbliche o di uso pubblico diversi da quelli previsti nel presente Piano.

Gli impianti su cui possono essere effettuate le affissioni nel territorio comunale di Monopoli sono quelli di cui alla deliberazione di G.C. n°4 del 25/01/2006, integrata con determinazione dirigenziale n°90 del 13/07/2006, come individuati nel presente Piano, secondo le tipologie, formati e utilizzazioni in esso indicate.

Il Piano generale degli impianti affissionistici può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione del centro abitato, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che verrà illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

ART. 3

Installazione degli impianti affissionistici

Le posizioni degli impianti affissionistici previsti nel presente Piano sono quelle indicate nell'Appendice; sono consentite limitate traslazioni dovute alle effettive esigenze di posa in opera; dette posizioni sono da considerarsi derogabili unicamente dietro determina motivata del dirigente responsabile.

L'installazione degli impianti affissionistici visibili da strade statali, regionali o provinciali può essere effettuata previo nulla osta tecnico da parte dell'ente proprietario della strada.

Fuori dai centri abitati lungo le pertinenze delle strade statali, regionali o provinciali, l'installazione degli impianti affissionistici può essere effettuata previa autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada.

L'installazione degli impianti dovrà essere effettuata in conformità a quanto previsto in merito nel presente Piano, alle disposizioni riguardanti l'occupazione degli spazi pubblici nel caso l'impianto sia da installare sulla proprietà pubblica, nonché alle altre disposizioni che disciplinano la materia. E' tassativamente vietata la collocazione di impianti che nuocciano al decoro dell'ambiente, turbino l'estetica, alterino elementi architettonici o limitino la visuale di sfondi architettonici o paesistici o il diritto di veduta.

Gli impianti affissionistici non possono essere posizionati trasversalmente rispetto al senso di marcia dei veicoli, non possono essere sovrapposti anche solo in parte a paramenti esterni quali bugnati e murate in laterizio o ad elementi decorativi. Lungo la medesima viabilità gli impianti devono essere omogenei e deve essere rispettata la distanza minima di 150 cm. dagli angoli dei fabbricati.

ART. 4

Prescrizioni Tecniche

Gli impianti affissionistici saranno realizzati in materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici per cui è vietato l'uso del legno non trattato e del cartone, i sostegni ed i supporti dovranno essere adeguatamente protetti contro la corrosione, la struttura di sostegno sarà opportunamente verniciata con colore da determinare anche in rapporto al luogo di collocazione dell'impianto il pannello riportante il messaggio pubblicitario su fogli del formato cm. 70x100 o multipli sarà fissato saldamente alla struttura di sostegno con opportuni giunti, il tutto dovrà essere facilmente smontabile al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e di trasporto; i plinti di ancoraggio delle strutture saranno realizzati in calcestruzzo di dosaggio, dimensioni e sezione opportunamente calcolati per sopportare le strutture stesse; dovranno inoltre essere presi tutti gli accorgimenti previsti dalla regola d'arte per il ripristino delle strutture e delle pavimentazioni su cui si è intervenuto.

Gli impianti potranno essere luminosi per luce propria o per luce indiretta.

ART. 5

Manutenzione

La manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di proprietà comunale è a totale carico del soggetto responsabile del servizio delle pubbliche affissioni, mentre per quanto riguarda le affissioni dirette l'onere è a totale carico del soggetto titolare della concessione per l'esercizio delle affissioni dirette.

In caso di riparazione o modifiche di marciapiede o del piano stradale che richiedano la temporanea rimozione degli impianti, gli stessi saranno rimossi previa determina motivata del dirigente responsabile e saranno ricollocati immediatamente in sito con le modifiche eventualmente necessarie.

ART. 6

Ubicazione degli impianti affissionistici fuori dai centri abitati

Fuori dai centri abitati la collocazione degli impianti affissionistici sarà effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, e dal D.P.R. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 7

Ubicazione degli impianti affissionistici dentro i centri abitati

All'interno dei centri abitati, in conformità a quanto previsto al comma 6 dell'art.23 del D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, ed a quanto previsto ai commi 4 e 6 dell'art. 51 del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, è consentito il posizionamento degli impianti affissionistici nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:

- a) che gli stessi siano posizionati nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
- b) che siano collocati preferibilmente in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti;
- c) che non siano di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento
- d) che non fronteggino vetrine, finestre e portoni di accesso ai fabbricati;
- e) gli impianti affissionistici del formato 600x300 dovranno essere collocati a distanza non inferiore a m. 8,00 dalle intersezioni, e non potranno fronteggiare le facciate finestrate dei fabbricati.

E' comunque vietata la collocazione degli impianti nei seguenti punti:

- in corrispondenza delle intersezioni stradali;
- sulle scarpate sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza ed altri dispositivi laterali di protezione e segnalamento.

Ai fini del Piano le prescrizioni di cui al presente articolo integrano la normativa vigente in materia di pubblicità.

ART. 8

Ubicazione degli impianti affissionistici nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo

Lungo le strade, nei luoghi sottoposti a vincolo panoramico, a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, a vincolo storico, artistico o archeologico, o in prossimità di edifici e luoghi di interesse storico artistico o archeologico, non è consentita l'installazione degli impianti affissionistici in mancanza del Nulla Osta da parte dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.

ART. 9

Piani e studi di arredo urbano

Gli impianti affissionistici, qualora siano inclusi in zone o edifici oggetto di Piani o studi coordinati di arredo urbano e/o del traffico, approvati con specifici atti deliberativi dell'Amministrazione Comunale, dovranno essere adeguati alle prescrizioni in essi contenuti.

Qualora ciò renda necessario la rimozione o lo spostamento dell'impianto, lo stesso dovrà essere ricollocato nelle posizioni immediatamente adiacenti previa verifica della rispondenza delle stesse alle norme del Piano.

ART. 10

Occupazione di marciapiedi

L'installazione degli impianti affissionistici non deve costituire impedimento alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria. Pertanto nella loro installazione dovrà essere sempre verificato che vi sia una larghezza minima di un metro di marciapiede libero da qualsiasi occupazione.

ART. 11

Definizione e tipologie consentite

L'impianto per le Pubbliche Affissioni e le Affissioni dirette è costituito da un supporto e dall'elemento sovrapposto recante il messaggio da pubblicizzare.

Ciascun impianto destinato alle pubbliche affissioni è dotato di una cimasa recante la scritta "COMUNE DI MONOPOLI – SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI" nonché il numero progressivo di identificazione dello stesso conformemente alla numerazione riportata nell'Appendice al presente Regolamento e riassunta nella tabella riepilogativa facente parte del presente Piano.

Ciascun impianto destinato alle Affissioni dirette è dotato di una cimasa recante la scritta “AFFISSIONE DIRETTA – (NOME DEL TITOLARE DELL’IMPIANTO)” nonché il numero progressivo di identificazione dello stesso conformemente alla numerazione riportata nell’Appendice al presente Regolamento e riassunta nella tabella riepilogativa facente parte del presente Piano.

Sono ammesse le seguenti tipologie ed i corrispondenti formati, conformemente a quanto rappresentato nell’appendice:

SUPPORTO MONO O BIFACCIALE SU PALI, con eventuali elementi di arredo urbano per completamento; sono ammessi i formati 70x100, 200x140, 140x200.

SUPPORTO MURALE SU PALI O ANCORATO A PARETE, sono ammessi i formati 70x100, 200x140, 140x200.

SUPPORTO MONO O BIFACCIALE O MURALE PER POSTER del formato 600x300 in fondo metallico, sostenuto da idonea struttura o ancorato a muro e racchiuso in una cornice in legno, alluminio o vetroresina alta 20 cm.

ART. 12

Servizio affissionistico del Comune

Dal censimento degli Impianti in atto al 20/10/2006 risultano n°67 Impianti Affissionistici per complessivi 981,00 mq.

Nel rispetto degli indirizzi di razionalizzazione e di riordino della pubblicità esistente a cui si conforma il presente Piano, gli Impianti affissionistici esistenti, di proprietà pubblica o privata saranno rimossi. Gli stessi saranno sostituiti con l’installazione di n°172 nuovi impianti pari a mq. 938,00 (in virtù della previsione di alcuni impianti bifacciali la superficie effettiva destinata alle affissioni è pari a mq. 1.132,70), di cui n°140 impianti destinati alle pubbliche affissioni pari a mq. 818,00 (in virtù della previsione di alcuni impianti bifacciali la superficie effettiva destinata alle pubbliche affissioni è pari a mq. 955,50) e n°32 impianti destinati alle affissioni dirette pari a mq. 120,00 (in virtù della presenza di alcuni impianti bifacciali la superficie effettiva destinata alle affissioni dirette è pari a mq. 177,20).

L’esercizio delle affissioni di cui all’art. 1 comma 480 lettera c) della legge 311/04 potrà essere soddisfatto previa adozione del relativo Regolamento comunale come prescritto dalla medesima legge.

ART. 13

Distribuzione delle pubbliche affissioni per finalità; attribuzione delle superfici

Le superfici destinate alle pubbliche affissioni sono distribuite in ragione della finalità del messaggio affisso sugli appositi impianti indicati nell'appendice. Dette superfici sono attribuite secondo le seguenti modalità:

SUPERFICI A FINALITA' ISTITUZIONALE, SOCIALE O COMUNQUE PRIVA DI RILEVANZA ECONOMICA: n°57 impianti per mq. 156,40 (in virtù della previsione di alcuni impianti bifacciali la superficie effettiva destinata alle affissioni istituzionali è pari a mq. 199,80), nei quali troveranno collocazione i messaggi di natura istituzionale, sociale o comunque privi di rilevanza economica. Parte di questi impianti (n°14 impianti pari a mq. 28,70, effettivi mq. 35,00) sono destinati esclusivamente agli annunci funebri.

SUPERFICI A FINALITA' COMMERCIALE: n°83 impianti complessivi pari a mq. 661,60 (in virtù della previsione di alcuni impianti bifacciali la superficie effettiva destinata alle affissioni commerciali è pari a mq. 755,70), nei quali troveranno collocazione i messaggi di carattere commerciale. Le affissioni di carattere commerciale in categoria speciale sono pari a mq. 236,00 (effettivi mq. 277,30), in categoria ordinaria sono pari a mq. 425,60 (effettivi mq. 478,40).

La ripartizione degli spazi di cui al presente articolo può essere rideterminata entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione del centro abitato, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che verrà illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

ART. 14

Effettuazione delle affissioni dirette

Le Affissioni dirette possono essere effettuate unicamente nel rispetto di quanto previsto in merito nel presente Piano, con particolare riferimento al presente articolo.

La superficie complessiva da affidare ai soggetti privati per l'effettuazione delle Affissioni dirette, è distribuita in n°32 impianti appositamente individuati nel presente Piano per complessivi mq. 120,00 (in virtù della previsione di alcuni impianti bifacciali la superficie effettiva destinata alle affissioni dirette è pari a mq. 177,20) L'ubicazione di detti nuovi impianti e la tipologia è quella indicata nell'Appendice al presente Regolamento di attuazione.

L'installazione e gestione degli impianti per l'effettuazione delle Affissioni dirette sarà affidata in concessione dal Comune di Monopoli ai soggetti di cui al terzo comma

dell'art.3 del D.Lgs.507/93 e successive modificazioni previa apposita gara. A tale scopo la superficie complessiva da affidare ai soggetti privati per l'effettuazione delle Affissioni dirette sarà suddivisa in uno o più lotti la cui consistenza sarà formalizzata in sede di redazione del bando di gara. La concessione avrà durata di nove anni.

Le modalità di affidamento del lotto saranno stabilite dal Comune di Monopoli con apposita deliberazione; tali modalità possono anche prevedere la concessione in cambio di sistemazione e manutenzione di aree verdi e la fornitura di arredo urbano.

Sugli impianti per l'effettuazione delle Affissioni dirette possono essere effettuate solo le affissioni di carattere commerciale.

ART. 15

Supporti Provvisori

In aggiunta alle superfici previste per le pubbliche affissioni, il Servizio affissionistico del Comune può utilizzare quali supporti provvisori i ponteggi e la recinzioni temporanee installati sul suolo comunale.

ART. 16

Adeguamento alla normativa

Gli impianti privati per le affissioni dirette, esistenti sulla base di autorizzazione rilasciata dal Comune di Monopoli, dovranno essere rimossi alla scadenza delle autorizzazioni che non potranno essere in nessun caso rinnovate in quanto l'affissione diretta, da effettuarsi da parte dei privati, sarà regolamentata solo ed esclusivamente dal presente Regolamento di attuazione. Per le autorizzazioni prive di scadenza la loro durata è pari a tre anni dal rilascio (periodo di validità stabilito dal Codice della strada).

Gli impianti privati per le affissioni dirette privi di autorizzazione o con autorizzazione scaduta, anche in base a quanto prescritto nel precedente comma, dovranno essere rimossi all'entrata in vigore del piano.

In caso di inosservanza a quanto previsto dal presente articolo si procederà nei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

ART. 17

Sanzioni

A seguito dell'approvazione del Piano il Comune di Monopoli procederà ad individuare gli impianti privi di autorizzazione o con autorizzazione scaduta che dovranno essere rimossi.

L'attività di cui al precedente comma e l'opera di rimozione degli impianti potrà essere espletata da ditta appositamente incaricata dal Comune di Monopoli.

L'irrogazione delle sanzioni non esclude il pagamento dell'imposta, del canone se dovuto, della tassa di occupazione del suolo pubblico se dovuta , e delle relative sanzioni tributarie e interessi.

ART. 18

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento di attuazione si rinvia alle norme ed alle leggi vigenti in materia.